



Circolare informativa per la clientela
n. 32/2011 del 10 novembre 2011

TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO

In questa Circolare

- 1. Limitazioni all'uso del contante**
- 2. Assegni e libretti al portatore**
- 3. Segnalazione delle operazioni sospette**
- 4. *Money transfer***
- 5. Sanzioni**

1. LIMITAZIONI all'USO del CONTANTE

Diverse sono le novità, in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie, introdotte dalla cd. Manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011).

In particolare:

- l'art. 2, co. 4, D.L. 138/2011, al fine di combattere il riciclaggio di denaro sporco, riduce – modificando l'art. 49, D.Lgs. 231/2007 – da euro 4.999,99 a **euro 2.499,99** la soglia massima per l'**utilizzo del contante** e dei **titoli al portatore**;
- analoga soglia vale per l'emissione di **assegni** bancari e circolari **privi della clausola** di «**non trasferibilità**»;
- l'art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011 ha istituito una **nuova imposta di bollo** per i **trasferimenti all'estero** di denaro effettuati da banche e **money transfer**;
- infine, l'art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011 introduce anche un **meccanismo premiale** per i soggetti che utilizzano, per l'attività d'impresa o professionale, **solo strumenti di pagamento tracciabili**.

Detti interventi, oltre a rappresentare un importante strumento in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di **finanziamento del terrorismo**, avranno effetti anche in tema di **accertamenti fiscali**.

Come detto sopra, a partire **dal 13.8.2011** viene **ridotta la soglia** a partire dalla quale non è consentito l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore **da euro 5.000 a euro 2.500**.

I trasferimenti **eccedenti** tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste Italiane S.p.a., ecc.).

Le soglie di limitazione all'uso del denaro contante e mezzi simili, modificabili anche tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 66, co. 7, D.Lgs. 231/2007), riguardano tutti i soggetti che pongono in essere delle transazioni (imprenditori, professionisti e privati).

2. ASSEGNI e LIBRETTI al PORTATORE

ASSEGNI: alla luce dell'attuale disciplina, gli assegni bancari e postali di conto corrente, nonché gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari devono essere emessi:

- indicando il **nominativo del prenditore**: l'indicazione è necessaria per gli assegni circolari a prescindere dall'importo, mentre per gli altri titoli per importi pari o superiori a euro 2.500. Gli assegni emessi a «me medesimo» si possono emettere anche per somme superiori a detta soglia, ma solo per la presentazione all'incasso;
- devono riportare la **clausola «non trasferibile»**: si ricorda che i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. muniti della clausola di «non trasferibilità». Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto **in forma libera** ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di **bollo**, la somma di **euro 1,50**;
- quando il relativo **importo unitario** sia **pari o superiore a euro 2.500**: il limite va inteso soltanto per il singolo assegno, mentre gli assegni utilizzati, anche per la medesima operazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento (circolare MEF 5.8.2010, n. 281178).

Mutuando i chiarimenti forniti in passato in occasione di precedenti modifiche delle soglie (circolare MEF 20.3.2008, n. 33124), si deve ritenere che gli **assegni emessi fino al 12.8.2011**, di **importo pari o superiore a euro 2.500**, debbano essere ritenuti **validi** ancorché incassati dopo tale data.

LIBRETTI di DEPOSITO: era stato fissato al **30.9.2011** il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con **saldo pari o superiore a euro 2.500** dovevano essere **estinti** ovvero il loro saldo doveva essere **ridotto** entro tale importo. Pertanto, i libretti al portatore emessi dal 13.8.2011 **non** possono **superare** detto limite, mentre per quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 138/2011 si è alternativamente proceduto, entro il 30.9.2011, alla loro estinzione ovvero alla riduzione del relativo saldo ad una somma inferiore al predetto limite.

3. SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI SOSPETTE

I nuovi limiti sopra individuati riguardano il valore oggetto di trasferimento e si applicano anche alle cd. «**operazioni frazionate**» (art. 1, lett. m), D.Lgs. 231/2007), ossia per importi inferiori al limite, che appaiono **artificialmente frazionati**, salvo che il frazionamento non sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (Consiglio di Stato, Sez. III, parere 12.12.1995, n. 1504).

Sul punto si ricorda che i soggetti tenuti alla **vigilanza degli obblighi antiriciclaggio** (tra cui commercialisti, ma anche altri soggetti che si occupano della gestione contabile di terzi) devono prestare particolare attenzione alle informazioni di cui vengono a conoscenza al fine di **segnalare**:

- **entro 30 giorni**, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (**MEF**, agli indirizzi riportati nell'allegato alla circolare MEF 1.8.2008, n. 80414) le **infrazioni** circa l'uso del contante delle quali hanno avuto cognizione. Per le violazioni di **importo non superiore a euro 250.000** la segnalazione non va fatta al MEF ma alla **Direzione Provinciale** dell'Economia e delle Finanze dei servizi vari territorialmente competente in base al luogo della violazione, alle persone dei rispettivi Direttori *pro tempore*. Il D.L. 138/2011 ha altresì previsto che dall'1.9.2011 le **sanzioni** per la violazione della normativa di cui trattasi sono applicate attraverso gli Uffici territoriali del MEF;
- all'**UIF** (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) le **operazioni sospette**. Il 24.10.2011 l'UIF ha pubblicato il comunicato «*Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette*» nel quale comunica la completa operatività delle nuove disposizioni in materia di invio della comunicazione antiriciclaggio e che, quindi, **dall'1.11.2011** le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo possono essere **inviate solo** utilizzando il **nuovo sistema di raccolta e gestione** delle segnalazioni disciplinato con Provvedimento 4.5.2011. In altre parole, le segnalazione all'UIF potranno essere **trasmesse per via telematica** mediante l'utilizzo del *data entry* disponibile sul portale INFOSAT-UIF (<https://infostatuif.bancaditalia.it>) ovvero mediante *upload*, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di file predisposti con determinati applicativi, fatte salve le diverse modalità di compilazione e trasmissione delle segnalazioni previste in specifici protocolli stipulati fra la UIF e Ordini o associazioni professionali.

Il nuovo schema di segnalazione suddetto è **uguale per tutte le categorie di segnalanti** (intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell'operatività segnalata. Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente nell'Anagrafe dei segnalanti UIF mediante l'invio del «Modulo di adesione» disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>.

A ciascun segnalante sarà assegnato un «**codice segnalante**» che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con la stessa.

Ai sensi dell'art. 41, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 231/2007, rappresenta un **elemento di sospetto**, da valutare caso per caso (circolare MEF 11.10.2010, n. 297944), «*il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro*». Quest'ultima disposizione non impone un'automatica segnalazione all'UIF, ma introduce un «**particolare indice di anomalia**» che richiede la conoscenza e l'esame degli elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell'operazione, ossia da valutare caso per caso (circolare MEF 11.10.2010, n. 297944).

I **professionisti** (inclusi i soggetti tenutari della contabilità) sono obbligati a comunicare le infrazioni e le operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività. È intuitivo che, per i professionisti dell'area contabile, la maggior parte delle violazioni possa emergere dalle **scritture contabili obbligatorie**, che fanno **prova contro l'imprenditore**.

Il professionista, quindi, che, incaricato di tenere la contabilità, si trovi a registrare scritture di entrate o uscite di cassa superiori al limite di soglia, o anche di importo inferiore, artificialmente frazionate ma, in base alla nuova normativa, riconducibili ad un unico valore oggetto di trasferimento superiore al limite previsto, sarà tenuto alla **comunicazione dell'irregolarità riscontrata**.

Alla stessa stregua anche il professionista che, pur non tenendo la contabilità del cliente, rilevi la violazione dalle scritture o dai documenti che sta controllando per la predisposizione del bilancio o in seguito ad incarico peritale di parte o in qualità di revisore o di sindaco con incarico del controllo contabile.

Poste sensibili possono essere i pagamenti di fatture a fornitori (importi Iva inclusa), i **finanziamenti dei soci** e la **distribuzione degli utili sociali**.

L'art. 58, co. 7, D.Lgs. 231/2007 conferma, in capo al **professionista**, la **sanzione** amministrativa pecuniaria **dal 3% al 30%** dell'importo non segnalato (dall'1% al 40%, invece, la sanzione prevista per chi commette l'illecito) qualora l'irregolarità venga accertata dagli organi competenti.

CONTRASTO dell'EVASIONE FISCALE: la stretta all'uso del contante impone, per le transazioni commerciali, un **maggior utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili**.

Ciò dovrebbe:

- **ridurre** la possibilità, da parte degli operatori economici, di effettuare **operazioni «in nero»** (con un immediato e diretto effetto di gettito nelle casse erariali);
- **incrementare** la mole di **informazioni** a disposizione del Fisco utilizzabili ai fini dell'**accertamento sintetico** puro (cd. «**spesometro**», previsto dall'art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973).

L'ampliamento dei trasferimenti che dovranno essere effettuati per mezzo di strumenti tracciabili consente anche di individuare, con sufficiente certezza, il soggetto che ha effettuato un'operazione economica.

Il riferimento va all'obbligo di **comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva** (art. 21, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010) il cui primo invio è **slittato al 31.12.2011**, di **importo superiore a euro 3.000 o 3.600**: l'operatore economico dovrà trasmettere all'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente. La presenza di due limiti monetari (euro 3.000/3.600 per la comunicazione ed euro 5.000 per l'uso di strumenti tracciabili) avrebbe potuto creare problemi per gli operatori interessati.

Si pensi al consumatore privato che comunica al dettagliante presso il quale ha effettuato un acquisto di importo superiore a euro 3.600, un codice fiscale errato o appartenente ad altro soggetto.

Oppure al dettagliante che, volutamente, comunica un codice fiscale di una persona diversa rispetto a quella che ha fatto l'acquisto.

Inoltre, la stessa persona fisica raggiunta da un accertamento induttivo da «**spesometro**» ben avrebbe potuto sostenere di non essere il reale acquirente.

Riducendo la soglia di utilizzo del contante al di sotto delle soglie di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva dovrebbe poter **collegare** ogni singola **operazione economica** ad una **movimentazione finanziaria** tracciata.

4. MONEY TRANSFER

Il co. 4-bis, dell'art. 2, D.L. 138/2011 **abroga** le **speciali regole** per i **money transfer** secondo cui (art. 49, co. 18 e 19, D.Lgs. 231/2007):

- era **vietato** il **trasferimento di denaro** contante per **importi pari o superiori a euro 2.000**, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali ci si avvaleva di agenti in attività finanziaria;
- il **trasferimento di denaro** contante per **importi pari o superiori a euro 2.000 e inferiori a euro 2.500**, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalevano, era **consentito solo** se il soggetto che ordinava l'operazione consegnava all'intermediario **copia di documentazione idonea** ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Dall'abrogazione delle suddette soglie deriva che anche ai **money transfer** e agli agenti in attività finanziaria è applicabile l'**unica soglia** di **euro 2.499,99**, senza obblighi di documentazione.

A fronte di questa liberalizzazione di trasferimenti (senza richiedere, cioè, la documentazione di congruità), con l'art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011, è stata istituita, dal 17.9.2011, una **nuova imposta di bollo** dovuta per i trasferimenti di denaro **verso Paesi extra-Ue** per il tramite di:

- **banche**;
- agenzie di **money transfer**;
- agenti in **attività finanziaria**.

L'importo è dovuto nella **misura** del **2%** dell'importo trasferito (con un minimo di 3 euro).

Esclusi dal prelievo i **trasferimenti** effettuati da **cittadini Ue, verso Paesi Ue** o effettuati da soggetti muniti di **matricola Inps e codice fiscale**.

Senza entrare nel merito della disposizione, si osserva che la norma risulta facilmente aggirabile, potendo imputare il trasferimento a soggetto diverso dal reale ordinante.

5. SANZIONI

L'impianto sanzionatorio è rinvenibile nell'art. 58, D.Lgs. 231/2007 che si riassume nella tabella seguente.

TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI – SANZIONI

Violazione	Sanzione
Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a euro 2.500	<p>Dall'1% al 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore a euro 3.000.</p> <p>Nel caso di importi superiori a euro 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito, fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a euro 3.000.</p>
Emissione di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a euro 2.500 (ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari, a prescindere dall'importo) senza l'indicazione del beneficiario o senza la clausola di «non trasferibilità» ovvero emessi all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso alla banca o a Poste Italiane S.p.a.	<p>Per le violazioni di importo non superiore a euro 250.000 è possibile fruire dell'istituto dell'oblazione (art. 16, L. 689/1981) che comporta il pagamento (entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione) di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo (art. 60, co. 2, D.Lgs. 231/2007). Nel caso specifico la sanzione sarà del 2% (doppio del minimo edittale). Per le violazioni inerenti agli assegni emessi dal traente non è prevista la possibilità di obblare, così come per la mancata comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. L'oblazione è, quindi, ammessa solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di «non trasferibilità», se obbligatoria. Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'art. 49, co. 1, 5 e 7, D.Lgs. 231/2007, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti alla ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.</p> <p>In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati alle norme antiriciclaggio è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione e comunque non inferiore a euro 3.000.</p>

In sede di conversione in legge del D.L. 138/2011, al fine di consentire un'adeguata divulgazione del contenuto della nuova disciplina, consentendo altresì agli intermediari finanziari di allineare i propri sistemi di controllo interno, è stato inserito nell'art. 2, D.L. 138/2011 il co. 4-bis, con il quale è stata **esclusa l'applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 58, D.Lgs. 231/2007 per le **violazioni** commesse nel periodo **dal 13.8.2011 al 31.8.2011** e riferite alle limitazioni di importo introdotte con la Manovra di Ferragosto.

Scopo della mini-sanatoria era quello di evitare che l'entrata in vigore della norma, nel bel mezzo del mese di agosto, creasse problemi a chi non aveva avuto il tempo materiale di provvedere ai necessari adempimenti.

Continuano, ovviamente, ad applicarsi le sanzioni nel caso in cui in tale periodo non fosse stato rispettato il limite di euro 4.999,99 previsto dalla precedente disciplina. Quindi le **sanzioni** sono **escluse solo** per quei **trasferimenti** di denaro che hanno comunque **rispettato la soglia previgente**.

PREMI per l'UTILIZZO di STRUMENTI TRACCIABILI: in sede di conversione in legge del D.L. 138/2011 è stata prevista una sorta di **premio**, in termini di **minori sanzioni** in caso di accertamento, ai **contribuenti** di piccole e medie dimensioni che utilizzano nella loro attività **solo forme di pagamento diverse dal denaro** contante.

In particolare, sono **ridotte a metà** le sanzioni, previste dagli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997, per le **piccole e medie imprese** e per i **lavoratori autonomi** con **ricavi e compensi dichiarati non superiori a euro 5 milioni** che **non** utilizzano il **contante**, nel caso in cui commettano **omissioni** nella **presentazione** delle **dichiarazioni dei redditi** e dell'**Iva** (omessa o infedele dichiarazione) nonché in materia di **documentazione** e **registrazione** delle **operazioni Iva** (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini).

La riduzione (alla metà) delle sanzioni spetta al realizzarsi, **congiunto**, delle seguenti condizioni:

- per **tutte** le **operazioni attive e passive** effettuate nell'esercizio dell'attività siano utilizzati **esclusivamente strumenti di pagamento diversi** dal denaro contante;
- nelle **dichiarazioni** in materia di imposte sui redditi e Iva siano indicati gli **estremi identificativi dei rapporti** con gli operatori finanziari.

Anche in questo caso osserviamo che, letteralmente, la norma consente lo «**sconto**» delle sanzioni solo per chi farà **acquisti**, anche di minimo ammontare, con **strumenti tracciati**. Lo stesso dicasi per le **operazioni attive**: il cedente o prestatore dovrà rifiutarsi di accettare il denaro contante, ancorché entro

la soglia di euro 2.499,99. Nulla viene detto per l'estinzione di **obbligazioni pecuniarie diverse dal pagamento** (es. compensazione ex artt. 1241 e segg.) o per il pagamento di taluni beni o servizi che, normalmente, avvengono in contanti (es. acquisto di un biglietto per il trasporto pubblico urbano, marche da bollo o acquisti di modesta entità, come l'acquisto in cartoleria di una penna).

ULTIME NOVITÀ: il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso, in data 4.11.2011, una circolare per fornire chiarimenti in materia di **disciplina antiriciclaggio e connessi obblighi di comunicazione** ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. 231/2007. Il documento di prassi, oltre a confermare che il recente D.L. 138/2011 si è limitato a ridurre il limite per l'utilizzo di denaro contante e dei libretti e titoli al portatore senza modificare l'impianto normativo esistente, ha precisato che **non** sono applicate **sanzioni** a chi effettua **prelievi e versamenti in banca**. La precisazione, che sembra banale, si è resa necessaria per chiarire un **equivoco interpretativo** sull'art. 49, D.Lgs. 231/2007 che ha ridotto il limite per l'uso del contante da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro. La norma recita che è «vietato» il trasferimento, a qualsiasi titolo, *«quando il valore è pari o superiore, complessivamente, ai 2.500 euro»*, anche se fatto con più pagamenti che appaiono **artificialmente frazionati**. L'interpretazione di alcune banche segnalava come **violazione** amministrativa, e purtroppo talvolta anche come operazione sospetta, il semplice **prelievo** o **versamento** di contante che superasse la soglia di legge.

L'art. 51, D.Lgs. 231/2007 impone agli intermediari di **comunicare** le **violazioni** al contante e sugli assegni, **entro 30 giorni**, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma solo qualora **concreti elementi** inducano a ritenere violata la disposizione normativa. Questi elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione finanziaria di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione della normativa antiriciclaggio, relativamente alla movimentazione di contante.